



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**Deliberazione n. 540**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE**

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **10:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** FASC N. 29/2008 (05\_10) STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E ASST DI MANTOVA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA IN PSICHIATRIA - PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI SPECIALIZZANDI.



## IL DIRETTORE GENERALE

### PREMESSO CHE

- ❖ questa Azienda Ospedaliera manifestava la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca – Scuola di Specializzazione in Psichiatria, strutture, attrezzature e personale, consistenti nei Servizi/Strutture di Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale, ivi compreso il Sistema Polimodulare di R.E.M.S. Provvisorie di Castiglione delle Stiviere (MN), senza onere alcuno per l'Università, al fine del completamento della formazione accademica e professionale degli studenti;
- ❖ il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- ❖ il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- ❖ la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 33;
- ❖ il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- ❖ il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

**CONSIDERATO** che lo sviluppo di specialità presso la sopracitata Scuola favorisce la formazione di figure specializzate nel settore;

**ATTESO** che il personale non universitario che presta attività assistenziale presso l'ASST partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale della Scuola di Specializzazione in Psichiatria;

**DATO ATTO** che il personale sanitario dell'ASST, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello



individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento), come indicato nell' art. 5 della convenzione;

**CONSIDERATO** che tra l'Università e l'ASST veniva stipulata una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, per il periodo relativo agli anni accademici 2014/2015 – 2017/2018 (scadenza 30.09.2018) delibera aziendale n. 495/2016;

**PRESO ATTO** che l'Università e l'ASST intendono rinnovare la suddetta convenzione (prorogata nelle more a mezzo di lettera prot. n. 25843/19 del 29 marzo 2019) siglata e trasmessa da questa Azienda con prot. n. 19284 del 15 aprile 2019;

**CONSIDERATO** che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università con delibera del 13 gennaio 2020 ha approvato l'accordo convenzionale;

**RITENUTO** di recepire il testo di convenzione trasmesso dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca, la cui durata avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine dell'A.A. 2022/2023 (30 settembre 2023);

**PRESO ATTO** che le convenzioni sono soggette a imposta di bollo (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.) e che la stessa rimane in carico all'ASST di Mantova, in qualità di soggetto ospitante;

**VISTA** l'attestazione di regolarità e legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura Complessa S.I.T.R.A., anche Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DELIBERA

1. di approvare la stipula dell'allegata convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca - Scuola di Specializzazione in Psichiatria, per l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale, consistenti nei Servizi /Strutture di



Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale, ivi compreso il Sistema Polimodulare di R.E.M.S. Provvisorie di Castiglione delle Stiviere (MN), senza onere alcuno per l'Università, al fine del completamento della formazione accademica e professionale degli studenti;

2. di dare atto che la convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine dell'A.A. 2022/2023 (30 settembre 2023), salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi sei mesi prima della scadenza di ogni anno accademico;
3. di dare atto che con la stipula della convenzione il personale sanitario di questa azienda potrà partecipare alle attività didattiche, previa richiesta di autorizzazione, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati;
4. di demandare alle rispettive Aree la gestione amministrativa dei tirocini, in conformità a quanto indicato nel Regolamento Aziendale delibera n.1340 del 30.11.2016 e previsto da normativa vigente in materia di tirocini;
5. di trasmettere la presente deliberazione l'Università degli Studi di Milano – Bicocca - Scuola di Specializzazione in Psichiatria – e alle seguenti Strutture/Servizi/Uffici/Segreterie Aziendali: Direzioni Sanitarie di Presidio, Avvocatura, Dipartimento di Salute Mentale, Sistema Polimodulare di R.E.M.S. Provvisorie, Servizio Prevenzione e Protezione e Medicina del Lavoro;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. 549 del 22/04/2020

Proposta n. 13 del 17/02/2020

Fasc. n. 29/2008 (05\_10)

**Oggetto:** Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e ASST di Mantova - Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria in Psichiatria- per attività di formazione specialistica degli specializzandi.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura Complessa  
S.I.T.R.A

Il Responsabile del Procedimento



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 14/05/2026  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Giuseppe Ferrari

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E  
ASST MANTOVA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO DELLA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA IN PSICHIATRIA**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Milano – Bicocca**, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata come **"Università"**;

**E**

**L'ASST di Mantova**, con sede legale in Mantova (MN), Strada Largo Paiolo n. 10, cap. 46100, Cod. Fisc. e Part. IVA 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Raffaello Stradoni, di seguito indicata come **"ASST"**;

**PREMESSO CHE**

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
2. Tra l'Università e l'ASST veniva stipulata una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, per il periodo relativo agli anni accademici 2014/2015 – 2017/2018 (scadenza 30.09.2018);
3. L'Università e l'ASST, con il presente atto, intendono rinnovare la suddetta convenzione (prorogata nelle more a mezzo di lettera prot. n. 25843/19 del 29 marzo 2019);

**PRESO ATTO**

Che il presente accordo è stato approvato da:

- o Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università, con delibera del 13 gennaio 2020;
- o Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera del 24 luglio 2018 ha approvato lo schema tipo della presente convenzione;
- o delibera dell'ASST del.....

**RICHIAMATI**

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 33);

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria,

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.

**Art. 2 (Strutture messe a disposizione)**

L'ASST mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Psichiatria, gratuitamente e quali collegate le strutture consistenti nei Servizi di Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale, ivi compreso il sistema Polimodulare di R.E.M.S. Provvisorie di Castiglione delle Stiviere (MN).

L'ASST Ospitante garantisce che detta U.O.C., per gli aspetti e le finalità didattiche, rispetti le norme di accreditamento e sia dotata di strutture e organico adeguati, come da successivo art. 7.

L'articolazione organizzativa della Struttura di cui sopra verrà, altresì, definita in considerazione delle effettive necessità cliniche, tenendo peraltro conto, in aggiunta ai parametri di accreditamento, anche dell'esigenza di garantire adeguati livelli qualitativi sia nella assistenza, sia nella didattica, sia nella ricerca.

Per struttura si intendono le strutture fisiche universitarie e ospedaliere che concorrono ai fini indicati nel periodo precedente.

Detta struttura è identificata esternamente mediante specifica tabella fornita dall'Università con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione.

L'Università potrà utilizzare la sopra indicata struttura per il compimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito delle Scuole di Specializzazione indicata sopra, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.

Nel rispetto del principio di esclusività espresso dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402, l'ASST si impegna a non mettere a disposizione le strutture indicate nel presente articolo a favore delle reti formative di scuole di specializzazione di Atenei diversi dall'Università degli Studi di Milano Bicocca.

### **Art. 3 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)**

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.I. 13 giugno 2017 n. 402, del D.I. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente Responsabile della struttura sanitaria presso la quale il medico in

formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle unità operative nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

#### **Art. 4 (Attività libero professionale degli specializzandi)**

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

#### **Art. 5 (Attività didattica del personale sanitario)**

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso l'ASST partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale della Scuola di Specializzazione indicata, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

L'ASST, di concerto con il Direttore delle UOC di competenza, provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.

#### **Art. 6 (Servizi)**

L'ASST, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la possibilità di accedere e usufruire della mensa della stessa, alle tariffe più vantaggiose possibili. I medici in formazione utilizzano camici forniti dall'ASST e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

#### **Art. 7 (Accreditamento)**

L'ASST dichiara di essere in possesso degli *standard* e dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture messe a disposizione a favore delle Scuole di Specializzazione in Psichiatria, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

#### **Art. 8 (Copertura assicurativa)**

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 9 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)**

L'ASST, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).

L'ASST comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'ASST stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'ASST.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'ASST e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi

di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

L'ASST è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 10 (Trattamento dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

In particolare si precisa che:

- a) i dati personali che saranno trattati sono i dati personali degli specializzandi e dei pazienti, rispetto ai quali verranno trattati anche i dati relativi alla salute degli stessi, secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo;
- b) gli interessati al trattamento dei dati saranno gli specializzandi e i pazienti;
- c) le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per finalità indicate nella presente convenzione;
- d) i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679;
- e) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679 per garantire la sicurezza del trattamento dei dati;
- f) ciascuna parte è Titolare del Trattamento dei dati ed è autorizzata a trattare, per conto del titolare, i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione;
- g) qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento,

ciascuna parte dovrà comunicare all'altra, prima dell'inizio del trattamento, il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione e in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati;

h) le parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

i) le parti si impegnano a garantire il rispetto di tutti i diritti degli interessati (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione);

j) la parte presso la quale si verifica la violazione dei dati si impegna a comunicare al proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) e a quello della controparte, il verificarsi di detta violazione entro 24 ore dalla sua conoscenza con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, 3° co., Reg. UE n. 2016/679;

k) i dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti di cui i medici in formazione dell'Università verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio, si precisa che è esclusivo compito della ASST, in quanto Titolare del trattamento, autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e sanitari dei pazienti acquisiti nel corso del tirocinio nominandoli "autorizzati", previa consegna di dettagliata informativa.

**Art. 11 (Durata ed efficacia)**

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine dell'a.a. 2022/2023 (30 settembre 2023) .

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Restano salve eventuali diverse disposizioni della Regione Lombardia.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Per quanto riguarda il periodo temporale intercorso dalla scadenza della precedente convenzione alla stipula della presente, nelle more del rinnovo, le parti danno atto che i rapporti sono estesi anche al suddetto periodo temporale.

Per le ipotesi di proroga e/o di rinnovo della precedenti convenzioni le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

**Art. 12 (Imposta di bollo e registrazione)**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e spese dell'ASST che assolve mediante n. tre (3) marche da bollo da € 16,00 avente codice identificativo n. 01190376822951, 01190376822940, 01190376822939 emesse il 17.01.2020.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

**per Università degli Studi di Milano – Bicocca**

**LA RETTRICE**

**Giovanna Iannantuoni**

**per ASST Mantova**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott.re Raffaello Stradoni**

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

